

Messi

(V)

Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO



Reg.Ord.11179

Addì 04.10.2021

OGGETTO: Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera – Interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico fino al 30.04.2022 (sostituisce Ord. n. 11176 del 30.09.2021).

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;

PRESO ATTO che:

- il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 90 del 19.04.2016 ha approvato il Piano Regionale per la Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);
- il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;
- con DGR 836 del 06/06/2017 è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO2);
- con DGR n. 238 del 02.03.202, allegato "A" la Regione ha approvato il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino padano" che ha integrato le misure previste con DGR 836/2017;
- la Giunta Regionale con la richiamata deliberazione ha approvato un pacchetto di misure straordinarie che intervengono nei settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico quali l'agricoltura, i trasporti, l'ambiente ed energia accompagnate da una dettagliata analisi dei possibili benefici attesi, in termini di risparmio emissivo, dall'attuazione degli interventi programmati per il triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 - a. nessuna allerta – colore verde: azioni base per l'intero periodo invernale 01.10.2021 – 30.04.2022;
 - b. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), il giorno successivo alla trasmissione del bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati emesso da Arpav come previsto dall'all. B della DGR n. 238/2021;
 - c. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), il giorno successivo alla trasmissione del bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati emesso da Arpav come previsto dall'all. B della DGR n. 238/2021;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base del Bollettino PM₁₀ integrato Nitrati, come previsto dalla DGR 238/2021;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

IL MESSO COMUNALE
Garofolin Francesco

Reg. Pubbl. n. _____

Publicazione del 6/10/2021 al 30/4/2021



0072827/21 - 16/11/2021

C. Ipa: P_pd Provincia di Padova
Id Reg: Prov PD - CI.



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282
SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 Fax: 0498245359
PEC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it - Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE Comm. Francesca Anfiero 0498245355 - Mail: vigili@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio: 14,30-17,30 - merc: 09,00-15,00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

PRESO ATTO:

- degli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale "IT0519 Agglomerato Padova" riunitosi in data: 24 marzo e il 09 settembre 2021, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni dell'agglomerato;
- della disposizione n. 41 del 09.09.2021 del Tavolo Tecnico Zonale "IT0519 AGGLOMERATO PADOVA" relativa agli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico contenente la proposta base di limitazione per gli autoveicoli da parte dei Comuni aderenti al tavolo stesso acquisita al prot.n. 33218 in data 20.09.2021;

RILEVATO che Arpav, con nota prot. 2021-0023165/U del 15/03/2021 (prot. Provincia Padova n° 15209/21 del 16/03/2021) ha comunicato che in data 13/03/2021, nella stazione di Padova Arcella, è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010;

RICHIAMATA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 11176 del 30.09.2021 che per un mero errore materiale vietava la circolazione dei veicoli non distinguendo tra livello verde e livello arancione e ritenuto necessario annullarla

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e ss.mm.ii.;
- il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la DGRV n. 1550 del 16.10.2018 "Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici-informazioni agli Enti Locali per le eventuali determinazioni di competenza";
- la DGRV n. 1089 del 09.08.2021;
- gli artt. 107 e 50 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli enti Locali, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;
- l'art. 4 del D.Lgr 165/2001;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

ORDINA

Nel periodo dal 01.10.2021 al 30.04.2022:

1) NESSUNA ALLERTA - LIVELLO "VERDE"



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F./P.I. 0055620282
SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 Fax: 0498245359
PEC contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE: Comm. Francesca Auliero 0498245355 - Mail: vigili@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio 14,30-17,30 - merc 09,00-13,00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- a) Divieto di circolazione nelle giornate **dal Lunedì al Venerdì**, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0 e 1**;
 - Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0 e 1**;
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2, 3, 4** (divieto Euro 4 a gasolio sospeso durante periodo di emergenza COVID (Decreto Direttore Unità di crisi n°1 del 08/01/21));
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2, 3, 4** (divieto Euro 4 a gasolio sospeso durante periodo di emergenza COVID (Decreto Direttore Unità di crisi n°1 del 08/01/21));
 - Ciclomotori e Motoveicoli** (quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21) categoria "L" **Euro 0**;
- nella parte di territorio comunale situata all'interno dell'anello evidenziato nella planimetria (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente atto (le vie indicate in rosso sono percorribili);
- b) **divieto di sosta con motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c) **divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli**;
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (**direttiva nitrati**), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;
- h) obbligo di **interrimento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

2) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

- a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2**;
 - Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2**;
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5**;
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2, 3, 4**;
 - Ciclomotori e Motoveicoli** (quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21) categoria "L" **Euro 0, 1**;



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 Fax: 0498245359
PEC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE: Comm. Francesca Auliero 0498245355 - Mail: vigili@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio 14,30 17,30 - merc 09,00 13,00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

nella parte di territorio comunale situata all'interno dell'anello evidenziato nella planimetria (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente atto (le vie indicate in rosso sono percorribili);

- b) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22);
- g) obbligo di **interrimento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- i) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

3) SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

- a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 (**H 8.30 - H 12.30**);
- **Ciclomotori e Motoveicoli** (quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21) categoria "L" Euro 0, 1;

nella parte di territorio comunale situata all'interno dell'anello evidenziato nella planimetria (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente atto (le vie indicate in rosso sono percorribili);

- b) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto** anche



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 Fax: 0498245359

PEC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it Mail: contravvenzioni@abanoterme.net

COMANDANTE: Comm. Francesca Anfiero 0498245355 Mail: vigli@abanoterme.net

Orari ricevimento: lun. gio. 14,30-17,30 – merc. 09,00-13,00 – ven. solo su appuntamento



PCL XL Error

Subsystem:

Error:

Operator:

Position:

I/O

InputReadError

EndPage

198

Messi

Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO



Reg.Ord.11179

Addì 04.10.2021

OGGETTO: Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera – Interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico fino al 30.04.2022 (sostituisce Ord. n. 11176 del 30.09.2021).

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;

PRESO ATTO che:

il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 90 del 19.04.2016 ha approvato il Piano Regionale per la Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);

il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

- con DGR 836 del 06/06/2017 è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO2);
- con DGR n. 238 del 02.03.202, allegato "A" la Regione ha approvato il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino padano" che ha integrato le misure previste con DGR 836/2017;
- la Giunta Regionale con la richiamata deliberazione ha approvato un pacchetto di misure straordinarie che intervengono nei settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico quali l'agricoltura, i trasporti, l'ambiente ed energia accompagnate da una dettagliata analisi dei possibili benefici attesi, in termini di risparmio emissivo, dall'attuazione degli interventi programmati per il triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 - a. nessuna allerta – colore verde: azioni base per l'intero periodo invernale 01.10.2021 – 30.04.2022;
 - b. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), il giorno successivo alla trasmissione del bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati emesso da Arpav come previsto dall'all. B della DGR.n. 238/2021;
 - c. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), il giorno successivo alla trasmissione del bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati emesso da Arpav come previsto dall'all. B della DGR n. 238/2021;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base del Bollettino PM₁₀ integrato Nitrati, come previsto dalla DGR 238/2021;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

Reg. Pubb. n. _____ Pubblicazione dal 5/10/2021 al 30/4/2021
IL MESSO COMUNALE
Gerarchia Provinciale



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 - Fax: 0498245359
PEC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it - Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE, Comm. Francesca Auliero 0498245355 - Mail: vigili@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio: 14.30-17.30 - merc: 09.00-13.00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

PRESO ATTO:

- degli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale "IT0519 Agglomerato Padova" riunitosi in data: 24 marzo e il 09 settembre 2021, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni dell'agglomerato;
- della disposizione n. 41 del 09.09.2021 del Tavolo Tecnico Zonale "IT0519 AGGLOMERATO PADOVA" relativa agli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico contenente la proposta base di limitazione per gli autoveicoli da parte dei Comuni aderenti al tavolo stesso acquisita al prot.n. 33218 in data 20.09.2021;

RILEVATO che Arpav, con nota prot. 2021-0023165/U del 15/03/2021 (prot. Provincia Padova n° 15209/21 del 16/03/2021) ha comunicato che in data 13/03/2021, nella stazione di Padova Arcella, è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010;

RICHIAMATA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 11176 del 30.09.2021 che per un mero errore materiale vietava la circolazione dei veicoli non distinguendo tra livello verde e livello arancione e ritenuto necessario annullarla

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e ss.mm.ii.;
- il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la DGRV n. 1550 del 16.10.2018 "Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici-informazioni agli Enti Locali per le eventuali determinazioni di competenza";
- la DGRV n. 1089 del 09.08.2021;
- gli artt. 107 e 50 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli enti Locali, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;
- l'art. 4 del D.Lgr 165/2001;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

ORDINA

Nel periodo dal 01.10.2021 al 30.04.2022:

1) NESSUNA ALLERTA - LIVELLO "VERDE"



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F./P.I. 0055620282
SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 Fax. 0498245359
PEC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it - Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE: Comm. Francesca Anfiero 0498245355 - Mail: vigili@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun-gio: 14,30-17,30 - mercoledì: 09,00-13,00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- a) Divieto di circolazione nelle giornate **dal Lunedì al Venerdì**, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0 e 1**;
 - Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0 e 1**;
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2, 3, 4** (*divieto Euro 4 a gasolio sospeso durante periodo di emergenza COVID (Decreto Direttore Unità di crisi n°1 del 08/01/21)*);
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2, 3, 4** (*divieto Euro 4 a gasolio sospeso durante periodo di emergenza COVID (Decreto Direttore Unità di crisi n°1 del 08/01/21)*);
 - Ciclomotori e Motoveicoli** (*quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21*) categoria "L" **Euro 0**;
- nella parte di territorio comunale situata all'interno dell'anello evidenziato nella planimetria (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente atto (le vie indicate in rosso sono percorribili);
- b) **divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:**
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c) **divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;**
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (**direttiva nitrati**), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;
- h) obbligo di **interrimento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

2) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

- a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2**;
 - Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2**;
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5**;
 - Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, 2, 3, 4**;
 - Ciclomotori e Motoveicoli** (*quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21*) categoria "L" **Euro 0, 1**;

Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 Fax: 0498245359
PEC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE: Comm. Francesca Audiero 0498245355 - Mail: vigili@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio 14.30-17.30 - merc 09.00-13.00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

nella parte di territorio comunale situata all'interno dell'anello evidenziato nella planimetria (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente atto (le vie indicate in rosso sono percorribili);

- b) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici**;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22);
- g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- i) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

3) SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

- a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli **privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 (**H 8.30 - H 12.30**);
- **Ciclomotori e Motoveicoli** (quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21) categoria "L" Euro 0, 1;

nella parte di territorio comunale situata all'interno dell'anello evidenziato nella planimetria (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente atto (le vie indicate in rosso sono percorribili);

- b) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di **combustioni all'aperto** anche



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 Fax: 0498245359

PEC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.it Mail: contravvenzioni@abanoterme.net

COMANDANTE Comm. Francesca Auliero 0498245355 Mail: vigili@abanoterme.net

Orari ricevimento: lun. gio. 14.30-17.30 - merc. 09.00-13.00 - ven. solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

- d) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22);
- g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- i) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- j) Lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C;

4) L'ESENZIONE DAL DIVIETO DI CUI SOPRA ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE:

- a. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- c. autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g. veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i. veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j. veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l. veicoli classificati come "trasporti specifici", o ad "uso speciale" o "mezzi d'opera" come definiti all'art. 54 del Codice Della Strada lettere f), g) e n) o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 - Fax: 0498245359
PEC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it - Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE: Comm. Francesca Auferio 0498245355 - Mail: vigili@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio: 14.30-17.30 - merc: 09.00-13.00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- m. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p. veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q. autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti (compatibilmente con l'emergenza Covid-19).
- r. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice Della Strada (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- s. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t. veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla **dicitura Euro 3 Diesel** relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio)**;
- u. veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla **dicitura Euro 4 diesel** relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) nei quali non è efficace il Decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio)**;
- v. veicoli (N2, N3) afferenti ad attività **cantieristica edile** o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30**, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (**colore verde**) e livello allerta 1 (**colore arancio**);
- w. veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- x. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- y. veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- z. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- aa. veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (consigliato il car pooling compatibilmente con le disposizioni Covid);
- bb. veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio (consigliato il car pooling compatibilmente con le disposizioni Covid);
- cc. veicoli **privati** di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di **nessuna allerta (colore verde) dal 20/12/2021 al 09/01/2022** e nel periodo livello allerta 1 (**colore arancio**) dal **20/12/2021 al 26/12/2021** e nei giorni **31/12/2021, 01/01/2022 e 06/01/2022**;



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 - Fax. 0498245359
PEC: contravvenzioni.abanoterme@legalmail.pa.it - Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE: Comm. Francesca Antiero 0498245355 - Mail: vigil@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio: 14,30 17,30 - merc. 09,00 13,00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- dd. **veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto** di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ee. **veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti** muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, compatibilmente con le disposizioni Covid, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio.

DISPONE

- che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;
- la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- al Settore Ufficio Tecnico Comunale di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

AVVISA

Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV e avviso agli Enti tramite l'emissione di un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022. Le misure di cui al primo livello "Arancione" e secondo livello "Rosso" entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

L'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale www.abanoterme.net e altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

Il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

Il Comando Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (€ 168,00; se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 117,60). In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non relative alla circolazione stradale, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, saranno punte con la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 - Fax: 0498245359
PLC: contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it - Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE: Comm. Francesca Antiero 0498245355 - Mail: viagli@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio. 14,30 17,30 - merc. 09,00 13,00 - ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO



(D.G.C. n. 51 del 21.04.2020) da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/81. In caso di reiterazione della violazione la sanzione sarà raddoppiata.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 11176 del 30.09.2021.

IL SINDACO
Dott. Federico Barbierato





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Allegato "B"

Ord. n. 11179 del 04.10.2021

**STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE COSTITUISCONO L'ANELLO EVIDENZIATO
IN COLORE ROSSO ALL'INTERNO DEL QUALE VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER
I VEICOLI INDICATI AI PUNTI :**

- via Dei Colli tratto compreso tra via Montegrotto e via C.Battisti;
- via Casella incr. via Leoncavallo;
- via I Maggio tratto compreso tra via a. Diaz e via V.Flacco;
- via Pacinotti – via Galvani da P.zza C.Colombo a via V.Flacco;
- via M.d'Ungheria da P.zza Colombo a via E.Fermi;
- via Volta da P.zza C.Colombo a via Busonera;
- via Busonera da via A.Volta a via Configliachi;
- via Configliachi da via Busonera a via Marzia;
- via Montegrotto da via Configliachi incr. S.Pietro;



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 - 0498245352 - Fax: 0498245359
PEC contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it / Mail: contravvenzioni@abanoterme.net
COMANDANTE Comm. Francesca Anfiero 0498245355 - Mail: vigilia@abanoterme.net
Orari ricevimento: lun gio: 11.30 17.30 - mer: 09.00 13.00 - ven solo su appuntamento

